

DIRETTIVA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE dei minori
Deliberazione di Giunta Regionale
del 16 novembre 2009, n. 1092



Politiche in favore delle famiglie e dei minori

Normative di riferimento	LR 9/2004 Provvedimenti per l'adozione dei minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise
Direttive Linee Guida	<ul style="list-style-type: none">• Regolamento n. 4 /2007, attuazione della L.R. 9/2004 concernente provvedimenti per l'adozione dei minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise• Linee Guida approvate con DGR 20/2008, approvazione Linee Guida per l'adozione di minori da parte di coppie residenti nella regione Molise• Istituzione di un "Gruppo minori" che coinvolge tutti i soggetti interessati: Regione, Province, Tribunale dei Minorenni, Rappresentanti degli Ambiti Territoriali, dei Servizi Sociali Territoriali

Protocolli e Accordi di Programma	Protocollo multidisciplinare ed interistituzionale d'intesa per l'adozione di interventi coordinati volti alla prevenzione ed al contrasto dei maltrattamenti e delle violenze sessuali all'infanzia e per la protezione e la tutela dei bambini ed adolescenti che ne sono vittime.
Monitoraggio	Monitoraggio dei minori inseriti fuori famiglia.
Residenzialità	DGR 1276/2009 Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia
Piani Programmi	Delib. Cons. Reg. 148/09 Piano Sociale Regionale 2009/11.
Garante	LR 32/2006 Istituzione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori.
Osservatorio Infanzia e Adolescenza	L' Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali istituito con DGR 85/2003 dedica un' Area specifica ai Minori.

Diritto del Minore a crescere in Famiglia

Obiettivo principale delle politiche pubbliche per la tutela del minore è garantire che il diritto a crescere e ad essere educato sia goduto «nell'ambito della propria famiglia» (L. n. 184/83 e s.m.i).

Le Istituzioni poste a tutela dei diritti del minore hanno il compito di sostenere con la propria azione la famiglia ad assolvere le sue funzioni educative.



Affido come risposta

L'affidamento è una delle risposte possibili alle difficoltà di un minore e della sua famiglia. I servizi territoriali, dopo una approfondita valutazione del vissuto e dei bisogni evolutivi del minore, in riferimento all'età, alle difficoltà manifestate ed alle prospettive di cambiamento del suo nucleo familiare, hanno la responsabilità di individuare, per ognuno, il percorso che meglio risponda alle sue esigenze.

A differenza dell' istituto giuridico dell'adozione, atto a garantire ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente e stabilmente all'interno di una famiglia diversa da quella biologica, l'affidamento, che ha carattere temporaneo, si sviluppa attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali e mediante la protezione sostitutiva, ove la famiglia non garantisca in modo adeguato i diritti del bambino.

Minori in affidamento familiare divisi per tipologia d'intervento

Tipologia dell'affidamento							
Anni	GIUDIZIALE			CONSENSUALE			TOT
	Intrafamiliare	Extrafamiliare	Tot	Intrafamiliare	Extrafamiliare	Tot	
2006	0	2	2	3	3	6	8
2007	3	3	6	6	3	9	15
2008	22	8	30	3	0	3	33

Fonte: Tribunale per i Minorenni di Campobasso e Tribunali Ordinari del Molise.

Elaborazione a cura dell'Osservatorio Fenomeni Sociali Regione Molise ed Università Cattolica del Sacro Cuore - Campobasso.

Minori allontanati dalla famiglia

Anni	In Affidamento consensuale	In Affidamento giudiziario	In Strutture	Totale
2006	6	2	68	76
2007	9	6	64	79
2008	3	30	69	102

Fonte: Tribunale per i Minorenni di Campobasso, Tribunali Ordinari del Molise e Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Minori.

Elaborazione a cura dell'Osservatorio Fenomeni Sociali Regione Molise ed Università Cattolica del Sacro Cuore - Campobasso



Obiettivi

Gli obiettivi che la Regione Molise intende perseguire con la presente Direttiva sono:

- l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affidamento familiare
- la qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale
- la realizzazione di una forte integrazione tra Istituzioni, Enti e Servizi, nonché tra gli Enti pubblici e le Associazioni interessate all'intervento

Destinatari

I destinatari delle Direttiva sono gli Enti, i Servizi e gli Operatori pubblici cui le norme statali e regionali attribuiscono compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ed i cittadini e le famiglie interessate.

Assetto Organizzativo

Competenze degli Ambiti Territoriali, dell' A.S.Re.M. e costituzione dell'Equipe Territoriale Integrata Multiprofessionale

L'intervento è di competenza dell'équipe territoriale integrata multiprofessionale capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo.

L'affido familiare richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, nonché un'organizzazione complessiva e qualificata dei servizi sociali degli Ambiti Territoriali.

Le équipes potranno essere integrate da altre professionalità, soprattutto in relazione alle attività di promozione, di accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di supporto all'azione educativa degli affidatari ed al progetto di recupero delle competenze educative degli affidanti.

Funzioni

dell'Équipé Territoriale Integrata Multiprofessionale

Gli operatori dell' équipe territoriale integrata multiprofessionale svolgono le seguenti attività:

- **promuovono le tematiche dell'affidamento familiare**
- **provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore**
- **valutano le soluzioni che meglio soddisfano i bisogni del minore in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare ed ambientale**
- **curano l'orientamento e la valutazione delle famiglie candidate all'affido**
- **selezionano la famiglia affidataria più idonea per il minore**

- **predispongono il progetto d'intervento individuando il profilo di famiglia o di persona singola adatta abbinano il minore alla famiglia affidataria più idonea**
- **intervengono sulla famiglia d'origine, sul minore e sulla famiglia affidataria, quando anche quest'ultima risieda nel territorio di competenza, per accompagnarli nel passaggio**
- **intervengono sulla famiglia di origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore e nel processo di recupero delle funzioni genitoriali**
- **si avvalgono della collaborazione delle associazioni di familiari per la individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e per sostenere quest'ultime affinché le esperienze diventino patrimonio comune**
- **ricercano la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del territorio nell'attuazione dell'affidamento**
- **comunicano al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario, "ogni evento di particolare rilevanza" che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d'origine**

- **inviano semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza**
- **segnalano per conoscenza al Giudice Tutelare tutti gli affidamenti familiari consensuali della durata superiore a 6 mesi, al fine di favorire interventi più tempestivi e integrati con l'Autorità Giudiziaria**
- **svolgono attività di monitoraggio e verifica per l'aggiornamento del progetto e le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse**
- **curano la gestione dell'anagrafe degli affidatari a livello di Ambito territoriale**
- **segnalano alla Regione le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano iscritte nell'Albo regionale**

Gli Ambiti Territoriali e l'A.S.Re.M. devono curare

- **l'aggiornamento e la supervisione degli operatori**
- **l'individuazione di indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso**
- **la proposta e la stipula di protocolli operativi**

Funzioni del Servizio Sanitario Regionale

L'assistenza sanitaria per il minore in difficoltà, da collocare in affidamento familiare, rientra tra le competenze dei servizi del Servizio Sanitario Regionale: Distretto sanitario, Consultorio Familiare, Neuropsichiatria infantile, Ser.T, Dipartimento di Salute Mentale.

Ai fini della determinazione della competenza ad erogare le prestazioni sanitarie si fa riferimento alla residenza del minore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 184/1983, l'affidatario, in relazione ai rapporti di natura ordinaria con le autorità sanitarie e scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale, fatto salvo l'esercizio delle funzioni spettanti al tutore, ove nominato.

Coordinamento Regionale per l'affidamento familiare del Gruppo di lavoro interistituzionale Area Minori

Il Coordinamento Regionale per l'affidamento familiare ha il compito di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia.

In particolare deve:

- promuovere accordi interistituzionale e/o piani territoriali per l'affido familiare**
- raccordarsi con i percorsi di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ex L. n. 328/2000**
- formulare gli indirizzi generali della politica regionale dell'affido familiare**
- favorire ed accompagnare la sperimentazione di nuove forme di accoglienza**
- standardizzare flussi di processo e strumenti di lavoro atti a rendere omogenei i percorsi di affido attivati sul territorio regionale**

Anagrafe Regionale degli Affidatari

Nell'espletamento dell'abbinamento minore/famiglia affidataria, al fine di poter individuare la famiglia ritenuta maggiormente in grado di sostenere il minore e la sua famiglia, si deve tener conto degli iscritti all'Anagrafe Regionale.

L'anagrafe evidenzia, altresì, le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti aspetti:

- disponibilità per un minore diversamente abile
- disponibilità per un minore con religione diversa
- disponibilità per un minore straniero
- disponibilità per un minore con problemi comportamentali
- disponibilità per più fratelli
- disponibilità per neonati o bimbi piccoli
- disponibilità per ultradiciottenni
- disponibilità per madri con bambini
- preferenze per il sesso
- preferenze per fascia d'età
- disponibilità per l'affido a tempo pieno
- disponibilità per l'affido part-time (precisando se diurno, del week-end, per vacanze...)
- disponibilità per accoglienze in situazioni di emergenza (nella giornata o nella settimana)

Procedure

Gestione e conclusione dell'affidamento familiare

Le famiglie ed i soggetti che intendono avere minori in affidamento devono inoltrare istanza presso l'Ambito Territoriale di cui fa parte il proprio Comune di residenza.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore (art. 5, L. 184/1983).

Tipologie di Affidamento Familiare

L'affidamento familiare può essere:

- **consensuale**, disposto dai Servizi Sociali, su consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi.
Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore
- **giudiziario**, disposto dal Tribunale per i Minorenni in assenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore e comunque in ogni caso in cui vi sia una situazione di pregiudizio per il minore (artt. 330 e ss. Cod. Civ.)

Sono individuate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1) affidamento residenziale etero familiare

2) affidamento residenziale intra familiare

3) affidamento part time

Affidamento familiare dei neonati o bimbi piccoli

Affidamento familiare dei minori diversamente abili

Affidamento degli ultradiciottenni

Affidamento di minori in situazioni di emergenza

Affidamento di madri con bambini

Affidamento familiare di minori stranieri



I requisiti degli aspiranti all'affidamento familiare

I requisiti per i quali è necessario effettuare una valutazione al fine di selezionare le famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito o dal tenore di vita, sono:

l'assenza di condanne penali e di carichi pendenti

lo spazio logistico per offrire ospitalità

la disponibilità affettiva e la propensione ad aiutare il bambino a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse

la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita del bambino

la disponibilità a partecipare ai gruppi di sostegno ed alle attività di formazione e di confronto

aree di indagine psico-sociale

Si individuano le seguenti aree di indagine psico-sociale al fine di fornire adeguati orientamenti alle équipes territoriali integrate multiprofessionali per promuovere efficaci abbinamenti:

- desideri e motivazioni di ciascun membro della coppia o del singolo che sono all'origine dell'aspirazione all'affidamento
- preferenze circa il bambino che gli affidatari desidererebbero venisse loro affidato ed alla sua famiglia di origine
- consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi del minore, della sua famiglia, della scuola e dei servizi sociali
- atteggiamento verso i vincoli che l'accordo con i Servizi Sociali e le prescrizioni della Magistratura Minorile impongono

- storia della famiglia e dinamica delle relazioni familiari
- atteggiamento dei figli e dei componenti della famiglia estesa alla prospettiva dell'ingresso del minore nell'ambito familiare
- capacità degli affidatari di modificare le relazioni di coppia e familiari e di riorganizzare la vita domestica in funzione dell'accoglienza del minore
- disponibilità a stabilire un rapporto con il minore, accettandone la sua storia e la sua identità
- capacità di affrontare le problematiche di ordine fisico, relazionale e sociale del minore
- età e stato di salute degli affidatari che devono risultare compatibili con l'accoglienza del minore
- tipo e durata dell'accoglienza (part-time, tempo pieno, periodi, durata)

La formazione e il sostegno degli affidatari

L'informazione-formazione dei candidati si sviluppa attraverso colloqui che tendono ad illustrare le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le responsabilità che gli affidatari si assumono verso il minore, la sua famiglia ed i servizi sociali e con periodici incontri con gli operatori delle équipes territoriali integrate multiprofessionali e con esperti di varie discipline per affrontare adeguatamente problemi specifici: giuridici, sociali, sanitari, psicologici, educativi, interculturali

Le famiglie affidatarie partecipano al gruppo di sostegno al fine di migliorare le capacità educative e relazionali, per confrontarsi con le coppie che hanno una più lunga esperienza

Deve essere prevista, inoltre, una preparazione specifica, orientata alle peculiari esigenze dei diversi destinatari



L'abbinamento

La Magistratura Minorile è titolare dell'abbinamento minore - famiglia affidataria, in caso di affidamenti giudiziali. L'affidamento familiare consensuale è disposto dal servizio sociale e formalizzato con la sottoscrizione di impegni della famiglia naturale e della famiglia affidataria. Se l'affidamento consensuale supera i 6 mesi, il servizio ne dà comunicazione al Giudice tutelare che lo ratifica e rende esecutivo

I fattori che maggiormente incidono sull'esito dell'affido

per quanto concerne il minore

la valutazione della sua età, della tipologia e della durata ipotizzabile dell'affido, della natura e della gravità delle sue difficoltà, della sua opinione circa le scelte da compiere

per quanto attiene alla famiglia di origine

la valutazione dell'età della coppia, della natura e della gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore, sui margini di cambiamento della famiglia, sulle risorse impiegabili per il suo sostegno e la sua modifica, sul suo atteggiamento nei riguardi dell'affidamento e sulle possibilità e sui limiti di un rapporto tra le due famiglie, sulle capacità di rispettare i vincoli

in riferimento alla famiglia affidataria

la valutazione dell'età degli aspiranti affidatari, della presenza di figli propri, dello status socio-culturale, della capacità di accogliere il minore, di comprendere i suoi bisogni e quelli della sua famiglia, di entrarvi in rapporto, l'attitudine a modificare l'organizzazione familiare in relazione alle nuove esigenze, il livello di competenza educativa.

Caratteristiche del provvedimento di affidamento

Le caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio Sociale deve disporre sono le stesse, sia per l'affidamento consensuale, sia per quello giudiziario

Deve prevedere un progetto individualizzato, contenente:

- l'analisi della situazione familiare e personale del/la minore
- le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento
- gli interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari, del/la minore
- il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie
- i momenti di verifica periodici

Il progetto

L'elaborazione del progetto di intervento, predisposto sulla base della valutazione dei diversi aspetti problematici della situazione del minore e della sua famiglia, deve considerare molteplici elementi: la famiglia naturale, il minore, la famiglia affidataria, la rete delle risorse.

Nel predisporre il progetto, si devono:

- definire gli obiettivi che si perseguono in risposta ai bisogni evolutivi del minore e ai cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza, dettagliando gli obiettivi specifici nei confronti del minore, della sua famiglia e della famiglia affidataria
- individuare le priorità
- articolare gli interventi di aiuto in rapporto ai destinatari, agli operatori che ne assumono la responsabilità, ai tempi di attuazione
- stabilire le modalità e i tempi di verifica del progetto

Il documento da sottoscrivere a cura delle parti, famiglia naturale, affidataria, équipe territoriale integrata multiprofessionale, con cui si fissano le condizioni dell'affidamento, modificabili in seguito alle verifiche periodiche, ha la seguente struttura:

- obiettivi generali ed obiettivi specifici riferiti ai diversi attori del progetto
- durata prevista
- programma degli interventi articolato per destinatari
- impegni della famiglia di origine, anche in ordine alle modalità ed alla periodicità dei rientri del minore ed ai rapporti tra le due famiglie
- impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno
- impegni dell'Ambito Territoriale competente e dell'A.S.Re.M. verso il minore e le due famiglie.

Nei confronti della famiglia affidataria devono essere definiti:

- impegni di sostegno economico
- responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi
- cadenza e modalità delle verifiche del progetto

Strumenti

In tutto lo svolgimento dell'intervento si utilizzano:

- colloqui individuali e di coppia
- riunioni con la famiglia estesa
- visite domiciliari
- riunioni di équipe per l'abbinamento, per l'impostazione del progetto e la definizione delle intese, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale
- riunioni del gruppo di sostegno degli affidatari
- documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori
- documentazione sull'attività svolta in équipe (piani di lavoro, stesura del progetto, stesura del documento da sottoscrivere, resoconti delle verifiche periodiche, valutazione finale)
- relazioni
- predisposizione degli atti connessi all'attivazione e alla conclusione del provvedimento di affidamento

Obblighi E Diritti dell'affidatario e Iscrizione nello Stato di Famiglia

Contributo mensile per gli affidatari

La famiglia affidataria percepisce un contributo spese fisso mensile indipendentemente dal proprio reddito

**€. 619,75 mensili
per minore in affidato con età fino a 5 anni**

**€. 464,81 mensili
per minore in affidato con età compresa tra 6 e 10 anni**

**€. 361,52 mensili
per minore in affidato con età compresa tra 11 e 18 anni**

Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza.

Nel caso di minori, figli di genitori separati o divorziati residenti in due Comuni diversi, la competenza al pagamento è in eguale misura di entrambi i Comuni ove risiedono i genitori, purché gli stessi conservino la potestà genitoriale.

Qualora tale potestà sia stata definita in capo ad uno solo dei genitori, il Comune tenuto al pagamento è quello di residenza del genitore esercente tale potestà.

Il Comune di residenza degli affidatari presso il quale il minore affidato risulta domiciliato non è tenuto a concorrere al pagamento degli oneri, a meno che gli affidatari non siano anche tutori per deferimento di tutela con provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni.

ALTRI OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

Assicurazione

Assegni familiari

Detrazioni di imposta

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

Iscrizione anagrafica del minore

Assistenza sanitaria

Scuola

Espatrio



DIRETTIVA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE dei minori

**Deliberazione di Giunta Regionale
del 16 novembre 2009, n. 1092**

